

IT

IT

IT

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

relativa a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. INTRODUZIONE

1. La presente Comunicazione illustra una procedura semplificata in base alla quale la Commissione intende esaminare taluni tipi di aiuti di Stato per i quali la Commissione deve soltanto verificare che la misura sia conforme alle norme e alle pratiche esistenti, senza esercitare i propri poteri discrezionali. L'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione dell'articolo 87 del trattato CE nonché dei regolamenti, discipline, orientamenti e comunicazioni adottati su tale base¹, ha dimostrato che talune categorie di aiuti notificati vengono normalmente autorizzate in quanto non danno adito a dubbi quanto alla loro compatibilità con il mercato comune, salvo circostanze particolari. Tali categorie di aiuti sono descritte dettagliatamente in prosieguo.
2. Scopo della presente Comunicazione è precisare le condizioni in base alle quali la Commissione adotta di norma una decisione in forma abbreviata che dichiara taluni tipi di aiuti di Stato compatibili con il mercato comune secondo la procedura semplificata e fornisce indicazioni in merito alla procedura stessa. Qualora tutte le condizioni prescritte al punto 5 della presente Comunicazione siano soddisfatte, e purché non sussistano circostanze particolari, la Commissione si adopera per adottare una decisione in forma abbreviata di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni entro 20 giorni lavorativi dalla data della notifica conformemente al quadro procedurale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio².

¹ Cfr. più precisamente: la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1, in prosieguo "la Disciplina ricerca, sviluppo e innovazione"; gli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese, GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2, in prosieguo " gli Orientamenti sul capitale di rischio"; la Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1, in prosieguo "la Disciplina degli aiuti per l'ambiente"; gli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013, GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13-45, in prosieguo "gli Orientamenti sugli aiuti regionali"; la Comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale, adottata dalla Commissione il 24 ottobre 2006, GU C 260 del 28.10.2006, pag. 7, in prosieguo " la Disciplina sulla costruzione navale"; la Comunicazione della Commissione relativa alla proroga della comunicazione facente seguito alla comunicazione della Commissione relativa a taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive, GU C 134 del 16.6.2007, pag. 5, in prosieguo "la Comunicazione sul cinema"; il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), GU L 214 del 9.8.2008, pagg. 3-47, in prosieguo il "Regolamento generale di esenzione per categoria".

² il Regolamento CE 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 83 del 27.3.1999, pag.1, in prosieguo il "Regolamento di procedura".

3. Tuttavia, qualora si applichino le riserve o le esclusioni di cui ai punti 6-12 della presente Comunicazione, la Commissione potrà ricorrere alla procedura normale relativa agli aiuti notificati descritta al Capitolo II del Regolamento di procedura - che può comportare l'avvio del procedimento di indagine formale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento e quindi adottare una decisione in forma completa a norma dell'articolo 4 e/o dell'articolo 7 del medesimo regolamento. In tal caso si applicano i termini fissati all'articolo 4, paragrafo 5 e all'articolo 7, paragrafo 6 del Regolamento di procedura.
4. Mediante la procedura delineata nelle sezioni che seguono, la Commissione si prefigge di rendere il controllo comunitario degli aiuti di Stato più mirato e più efficace, conformemente ai principi generali enunciati nel Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato³.

2. CATEGORIE DI AIUTI DI STATO ESAMINABILI SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Categorie di aiuti di Stato ammissibili

5. Le seguenti categorie di aiuti sono, in linea di principio, esaminabili secondo la procedura semplificata:

(a) Categoria 1: Misure di aiuto che rientrano nelle sezioni "Valutazione standard degli orientamenti o delle discipline in vigore"

Le misure di aiuto che rientrano nelle sezioni "Valutazione standard" (le cosiddette sezioni "zona di sicurezza"⁴), che sono soggette a tipi equivalenti di valutazione⁵ previsti da orientamenti e discipline orizzontali, che non sono contemplate nel Regolamento generale di esenzione per categoria, possono, in linea di principio, essere esaminate secondo la procedura semplificata.

Tuttavia, la procedura semplificata verrà applicata soltanto qualora la Commissione, al termine della fase di pre-notificazione (cfr. 13-16), si sia accertata del rispetto di tutti i requisiti sostanziali e procedurali enunciati nelle sezioni applicabili dei rispettivi strumenti. Ciò significa che la fase di pre-notificazione conferma che la misura di aiuto notificata, prima facie, soddisfa le seguenti 9 categorie di condizioni, quali dettagliate ulteriormente in ciascuno degli strumenti orizzontali applicabili:

- tipo di beneficiari
- costi ammissibili

³ Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato: aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009. COM(2005) 107 def.

⁴ Ciò si riferisce in particolare alla Sezione 5 della Disciplina per gli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione, alla Sezione 3 degli Orientamenti per gli aiuti ambientali e alla Sezione 4 degli Orientamenti sui capitali di rischio.

⁵ Orientamenti sugli aiuti regionali, Sezione 3.1.2 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, GU C 244 dell'1.10.2004, pagg. 2-17, in prosieguo "gli Orientamenti al salvataggio e ristrutturazione".

- intensità di aiuto e maggiorazioni
- massimale di notificazione individuale o importo massimo di aiuto
- tipo di strumento o aiuto utilizzato
- disposizioni concernenti il cumulo
- effetto d'incentivazione
- requisiti di trasparenza
- esclusione di beneficiari che siano destinatari di un ordine di recupero pendente (Deggendorf).

Nell'ambito di tale categoria, la Commissione è disposta a prendere in considerazione l'applicazione della procedura semplificata per i seguenti tipi di misure di aiuto:

- i) Provvedimenti in favore del capitale di rischio che assumano forma diversa dalla partecipazione in un fondo di investimento di private equity e che soddisfino tutte le condizioni enunciate nella sezione 4 degli Orientamenti sul capitale di rischio;
- ii) Aiuti all'investimento a favore dell'ambiente che soddisfino le condizioni di cui alla sezione 3 della Disciplina degli aiuti per l'ambiente:
 - la cui base di costi ammissibili sia determinata secondo una metodologia di calcolo del costo totale conforme al punto 82 della Disciplina degli aiuti per l'ambiente⁶ oppure
 - che preveda una maggiorazione percentuale per l'innovazione ecologica conformemente al punto 78 della Disciplina degli aiuti per l'ambiente⁷;
- iii) Aiuti alle nuove imprese innovatrici concessi conformemente al punto 5.4 della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione e il cui carattere innovativo sia determinato in base al 5.4, lettera b) (i) della disciplina stessa⁸;
- iv) Aiuti ai poli di innovazione concessi conformemente al punto 5.8 della Disciplina ricerca, sviluppo e innovazione;

⁶ L'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento generale di esenzione per categoria prevede un metodo di calcolo dei costi semplificato.

⁷ Il regolamento generale di esenzione per categoria non esenta il premio all'innovazione ecologica.

⁸ Soltanto gli aiuti alle nuove imprese innovatrici che soddisfino le condizioni di cui al punto 5.4, lettera b), ii), della Disciplina degli aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione sono soggetti al Regolamento generale di esenzione per categoria;

- v) Aiuti per l'innovazione dei processi dell'organizzazione nei servizi, concessi conformemente al punto 5.5 della Disciplina ricerca, sviluppo e innovazione;
- vi) Aiuti regionali all'investimento ad hoc che non siano accordati a complemento di un aiuto rientrante in un regime, ma che soddisfino tutte le altre condizioni degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale⁹; I progetti previsti al punto 68 degli Orientamenti sugli aiuti a finalità regionale non possono beneficiare del trattamento secondo la procedura semplificata;
- (vii) Aiuti al salvataggio nei settori manifatturiero e dei servizi (ad eccezione del settore finanziario) che soddisfino tutte le condizioni sostanziali delle sezioni 3.1.1. e 3.1.2. degli Orientamenti al salvataggio e alla ristrutturazione, a prescindere dal loro importo¹⁰;
- (viii) Regimi di aiuto al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di piccole imprese¹¹
- xi) Aiuti ad hoc alla ristrutturazione di PMI purché soddisfino tutte le condizioni enunciate nella sezione 3 degli Orientamenti per il salvataggio e la ristrutturazione¹²;
- x) Il finanziamento dell'esportazione nel settore della costruzione navale purché siano soddisfatte tutte le condizioni enunciate nella sezione 3.3.4 della Disciplina sulla costruzione navale¹³;
- xi) Il regime di aiuti a favore del settore audiovisivo purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui alla sezione 2.3 della Comunicazione sul cinema per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive¹⁴;

⁹ In tali casi: le informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro devono dimostrare chiaramente che: (i) l'importo dell'aiuto rimane inferiore al massimale di notifica (senza ricorrere a calcoli complessi del valore attuale netto); (ii) l'aiuto concerne un nuovo investimento (e non un investimento di sostituzione); e (iii) gli effetti benefici dell'aiuto sullo sviluppo regionale compensano nettamente le distorsioni di concorrenza che provocano). Cfr., tra l'altro, la decisione della Commissione nel caso N 721/2007 (Polonia., 'Reuters Europe SA').

¹⁰ Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 28/06 (Polonia. Techmatrans); N 258/2007 (Germania, Rettungsbeihilfe zugunsten der Erich Rohde KG); N 802/2006 (Italia, Aiuto al salvataggio in favore di Sandretto Industrie).

¹¹ Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 85/2008 (Regime di garanzia a favore delle PMI nella Regione di Salisburgo); N 386/2007 (Francia, Regime di aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione delle PMI); N 832/2006 (Italia, Regime di aiuto alla ricerca e sviluppo, Valle d'Aosta). Tale approccio è conforme all'articolo 1, paragrafo 7, del regolamento generale di esenzione per categoria.

¹² Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 92/06 (Austria, Aiuto alla ristrutturazione in favore di Der Bäcker Legat); N 289/2007 (Italia, Aiuto al ristrutturazione in favore di Fiem SRL).

¹³ Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 76/2008 (Germania, Proroga del Regime di finanziamento CIRR per l'esportazione di navi); N 26/2008 (Danimarca, Modifiche al Regime di finanziamento per l'esportazione di navi); N 760/2006 (Spagna, Proroga del Regime di finanziamento per l'esportazione cantieristica spagnola).

¹⁴ Benché i criteri della Comunicazione si applichino direttamente soltanto all'attività di produzione, in pratica, sono anche applicati per analogia per valutare la compatibilità delle attività di pre e post

L'elenco di cui sopra può evolvere sulla base di future revisioni degli strumenti attualmente applicabili o dell'adozione di nuovi strumenti. La Commissione può periodicamente aggiornare tale elenco per garantirne la conformità con le regole applicabili in materia di aiuti di Stato.

(b) Categoria 2: Misure corrispondenti alla prassi decisionale costante della Commissione

Le misure di aiuto le cui caratteristiche corrispondano a quelle approvate in almeno tre decisioni precedenti della Commissione (in prosieguo: "le decisioni precedenti") e che di conseguenza possano essere valutate immediatamente sulla base di detta prassi decisionale costante della Commissione, possono in generale sono esaminabili secondo la procedura semplificata. Soltanto le decisioni adottate dalla Commissione nel corso degli ultimi 10 anni prima della data di pre-notificazione (cfr. punto 14) possono essere qualificate come "decisioni precedenti".

Tuttavia, si applicherà la procedura semplificata soltanto qualora la Commissione si sia accertata, al termine della fase di pre-notificazione (cfr. punti 13-16), dell'osservanza dei requisiti sostanziali e procedurali che si applicavano alle decisioni precedenti, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi e la struttura complessiva della misura, i tipi di beneficiari, i costi ammissibili, i massimali di notifica individuale, i livelli di intensità degli aiuti e le maggiorazioni eventualmente applicabili, le disposizioni concernenti il cumulo, l'effetto di incentivazione e l'esclusione di beneficiari che siano destinatari di un ordine di recupero pendente (Deggendorf).

Nell'ambito di tale categoria, la Commissione è disposta a prendere in considerazione l'applicazione della procedura semplificata per i seguenti tipi di misure di aiuto:

- i) Le misure di aiuto volte alla conservazione del patrimonio culturale nazionale concernenti attività connesse a siti storici, o monumenti nazionali antichi, purché l'aiuto si limiti alla "conservazione del patrimonio" ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) del trattato CE¹⁵;
- ii) Regimi di aiuti in favore di attività teatrali, danza e musica¹⁶;
- iii) Regimi di aiuti per la promozione di lingue minoritarie¹⁷;

produzione di opere audiovisive al pari dei principi di necessità e di proporzionalità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d) e all' articolo 151 del trattato CE. Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 233/08 (Regime di aiuti alla cinematografia lettone); N72/2008 (Spagna, Regime di aiuti per la promozione di film a Madrid); N 60/2008 (Italia, Sostegno alla produzione cinematografica in Sardegna); N 291/07 (Paesi Bassi, Fondo per la cinematografia).

¹⁵ Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 393/2007 (Paesi Bassi, Sussidi a favore di NV Bergkwartier); N 106/2005 (Polonia, Hala Ludowa a Wroclaw) e N 123/2005 (Ungheria, Regime di aiuti al turismo e alla cultura).

¹⁶ Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 340/2007 (Spagna, Aiuti ad attività a favore del teatro, della danza, della musica e ad attività audiovisive nel paese Basco); N257/2007 (Spagna, Promozione della produzione teatrale nel paese Basco) e N 818/99 (Francia, Prelievo parafiscale applicato a spettacoli e concerti).

- iv) Misure di aiuto in favore dell'editoria¹⁸;
- v) Misure di aiuto in favore della connessione a banda larga in zone rurali¹⁹;
- vi) Regimi di garanzie per il finanziamento della costruzione navale²⁰;
- vii) Le misure di aiuto che soddisfano tutte le altre disposizioni applicabili del Regolamento generale di esenzione per categoria, ma che sono escluse dall'applicazione del medesimo semplicemente perché:
 - costituiscono ‘aiuto ad hoc’²¹;
 - sono accordate in forma poco trasparente (articolo 7 del regolamento generale di esenzione per categoria), ma il loro equivalente sovvenzione lordo (ESL) è calcolato secondo un metodo approvato dalla Commissione in tre decisioni individuali adottate dopo il 1° gennaio 2007;
- (viii) Misure a sostegno dello sviluppo di infrastrutture locali che non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE considerato che, tenuto conto delle peculiarità del caso, la misura in questione non ha incidenza sugli scambi intracomunitari²²;

¹⁷ Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 776/06 (Spagna, Sovvenzioni per lo sviluppo dell'uso dell'Euskera); N 49/2007 (Spagna, Sovvenzioni per lo sviluppo dell'uso dell'Euskera) e N. 161/2008 (Spagna, Aiuto alla lingua basca).

¹⁸ Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 687/06 (Repubblica slovacca, Aiuti a favore di Kalligram s.r.o. per un periodico); N 1/2006 (Slovenia, Promozione dell'editoria) e N 268/2002 (Italia, Aiuti a favore dell'editoria in Sicilia).

¹⁹ Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 264/2006 (Italia, Banda larga per le zone rurali della Toscana); N 473/2007 (Italia, Connessione alla banda larga per l'Alto Adige) e N 115/2008 (Banda larga in zone rurali della Germania).

²⁰ Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 325/2006 (Germania, Proroga del regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale); N 35/2006 (Francia, Regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale); N 253/2005 (Paesi Bassi, Regime di garanzia per il finanziamento della costruzione navale).

²¹ Gli aiuti ad hoc sono spesso esclusi dall'ambito del Regolamento generale di esenzioni per categoria. Tale esclusione si applica a tutte le grandi imprese (articolo 1, paragrafo 6, del regolamento generale di esenzione per categoria), nonché in taluni casi, anche alle PMI (cfr. articoli 13 e 14 concernenti gli aiuti regionali; l'articolo 16 concernente l'imprenditoria femminile; l'articolo 29 concernente gli aiuti sotto forma di capitale di rischio; l'articolo 40 concernente gli aiuti per l'assunzione di lavoratori disabili). Per quanto riguarda gli aiuti regionali all'investimento ad hoc, cfr. nota 9.

²² Cfr. le decisioni della Commissione nei casi N 258/2000 (Germania, Piscina ricreativa a Dorsten); N 486/2002 (Svezia, Aiuto a favore di una sala di congressi a Visby); N 610/2001 (Germania, Programma di infrastrutture per il turismo Baden-Württemberg); N 337/2007 (Paesi Bassi, Sostegno a favore di Bataviawerf – Ricostruzione di una nave del XVII secolo); Affinché la misura in questione possa essere considerata priva di incidenza sugli scambi intracomunitari, è soprattutto necessario che, per quanto riguarda le tre decisioni precedenti, lo Stato membro dimostri: 1) che l'aiuto non attiri capitali nella regione in questione; 2) che i beni /servizi prodotti dal beneficiario siano destinati al mercato locale e/o che siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico; 3) che l'incidenza sui consumatori degli Stati membri limitrofi sia soltanto marginale e 4) che la quota di mercato detenuta dal beneficiario sia minima indipendentemente dalla definizione del mercato e che il beneficiario non appartenga ad un gruppo più ampio di imprese. Tali punti devono essere sottolineati nel progetto di modulo di notifica di cui all'articolo 14.

- ix) La proroga e/o la modifica di regimi di aiuti esistenti non rientranti nell'ambito della procedura semplificata prevista dal Regolamento 794/2004 (cfr. categoria 3 in appresso), ad esempio per quanto concerne l'adattamento di regimi di aiuto esistenti a nuovi orientamenti orizzontali²³.

L'elenco di cui sopra è indicativo, poiché l'ambito esatto di tale categoria può evolvere in funzione della prassi decisionale della Commissione. La Commissione può periodicamente aggiornare tale elenco indicativo per mantenerlo conforme all'evoluzione della sua prassi.

(c) Categoria 3: Proroga o estensione di regimi di aiuto esistenti

L'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 794/2004²⁴ della Commissione istituisce una procedura di notificazione semplificata per determinate modifiche di aiuti esistenti. In base a tale articolo, le "[...] seguenti modifiche di un aiuto esistente sono notificate utilizzando il modulo di notificazione semplificato riportato nell'allegato II:

- i) aumenti superiori al 20% della dotazione per un regime di aiuto autorizzato;
- ii) proroga al massimo di sei anni di un regime di aiuto esistente autorizzato, con o senza aumento della dotazione;
- iii) inasprimento delle condizioni per l'applicazione di un regime di aiuto autorizzato, riduzione dell'intensità dell'aiuto o riduzione delle spese ammissibili".

La presente Comunicazione non osta alla possibilità di chiedere l'applicazione di questa specifica procedura semplificata. Tuttavia la Commissione invita lo Stato membro notificante a procedere, come per le altre categorie di aiuto contenute nella presente comunicazione, alla pre-notificazione della misura di aiuto in questione utilizzando il modulo di notificazione semplificato allegato al regolamento 794/2004. La Commissione, nell'ambito di tale procedura, invita inoltre lo Stato membro interessato a dare il suo consenso alla pubblicazione sul sito Internet della Commissione della sintesi della sua notifica.

Riserve ed esclusioni

²³ Cfr., tra l'altro, le decisioni della Commissione nei casi N 585/2007 (Regno Unito, Proroga del regime di aiuti alla ricerca e sviluppo Yorkshire); N 257/2007 (Germania, Verlängerung des Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfe-programms für KMU in Bremen); N 496/2007 (Italia (Lombardia), Fondo di garanzia per lo sviluppo di capitale di rischio); N 625/2007 (Lettonia, Aiuto al capitale di rischio a favore delle PMI).

²⁴ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, GU L 82 del 25.3. 2008, pag. 1, in appresso " Il regolamento di esecuzione".

6. Poiché la procedura semplificata si applica unicamente agli aiuti notificati in base all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, gli aiuti illegali sono, in linea di principio, esclusi a priori. [Inoltre, la procedura semplificata non si applica agli aiuti in favore di attività nei settori della pesca e dell'acquacoltura, di attività di produzione primaria dei prodotti agricoli e di attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli]. La procedura semplificata non sarà neppure applicata retroattivamente a misure pre-notificate prima della data della sua pubblicazione.
7. Nel valutare se una misura di aiuto notificata rientri in una delle categorie ammissibili, specificate sopra al punto 5, la Commissione provvederà ad accertarsi che siano stabiliti con sufficiente chiarezza le discipline o gli orientamenti applicabili e/o la prassi decisionale costante della Commissione sulla cui base la misura di aiuto notificata deve essere valutata nonché tutte le circostanze di fatto rilevanti. Dato che la completezza della notifica costituisce un elemento essenziale per determinare l'applicabilità della procedura, lo Stato membro notificante, nel modulo di notificazione presentato all'inizio della fase di pre-notificazione (cfr. punto 14), fornisce tutte le informazioni pertinenti, incluse, se del caso, le precedenti decisioni invocate. La Commissione, basandosi sul contenuto e sulla completezza della notifica, si riserva di adottare la decisione ultima se applicare o meno la presente procedura.
8. Se il modulo di notificazione è incompleto o contiene informazioni fuorvianti o inesatte, la Commissione non applica la procedura semplificata. Inoltre, qualora la notifica riguardi questioni giuridiche nuove di interesse generale, la Commissione di norma si astiene dall'applicare la presente procedura e ricorre alla procedura normale.
9. Se si può, di norma, presumere che le misure di aiuto rientranti nelle categorie di cui al punto 5 non susciteranno seri dubbi quanto alla loro compatibilità con il mercato comune, determinate circostanze particolari potrebbero eccezionalmente richiedere un esame più approfondito e/o una decisione in forma completa. In tali casi, la Commissione ricorre alla procedura normale.
10. Gli esempi seguenti sono indicativi di siffatte circostanze particolari: determinati tipi di misure possono riguardare forme di aiuto che non sono ancora state esaminate dalla Commissione nella sua prassi decisionale ; riferirsi a decisioni anteriori che la Commissione potrebbe sottoporre a nuova valutazione alla luce della giurisprudenza recente; sollevare nuove questioni tecniche trattate nell'ambito di casi paralleli esaminati secondo la procedura normale di notifica oppure suscitare riserve quanto alla loro compatibilità con altre disposizioni del trattato CE; le quattro libertà, ecc.). Tali casi saranno normalmente esclusi dalla procedura semplificata, a meno che le questioni connesse possano essere risolte nel corso della procedura.
11. La Commissione può altresì ricorrere alla procedura normale qualora la misura di aiuto notificata avvantaggi un'impresa che sia destinataria di un ordine di recupero pendente in seguito ad una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato comune (giurisprudenza Deggendorf²⁵).

²⁵ Cfr. la sentenza della Corte europea di giustizia del 9 marzo 1994, TWD Textilwerke Deggendorf, C 188/92, Racc. parte I, pag. 833.

12. Infine, qualora terzi interessati formulino osservazioni motivate circa la misura di aiuto notificata entro il termine fissato al punto 20 della presente Comunicazione, la Commissione applicherà la procedura normale²⁶.

3. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Contatti prima della notifica

13. La Commissione ha riscontrato l'utilità dei contatti stabiliti con lo Stato membro notificante nella fase di pre-notificazione anche in casi apparentemente non problematici. Tali contatti consentono alla Commissione e soprattutto agli Stati membri di determinare, fin dall'inizio, gli strumenti o le decisioni anteriori della Commissione pertinenti e, se del caso, il grado di complessità che la valutazione della Commissione verosimilmente richiederà nonché la portata e il volume delle informazioni necessarie alla Commissione per effettuare un esame completo del caso.
14. La valutazione di una misura di aiuto di Stato secondo la procedura semplificata dipende quindi dai contatti pre-notificazione che lo Stato membro stabilisce con la Commissione. In tale contesto lo Stato membro sottopone alla Commissione, almeno due settimane prima dei contatti pre-notificazione, un progetto di modulo di notificazione corredato dalle necessarie informazioni, incluse, se del caso le decisioni precedenti rilevanti della Commissione nonché un progetto di sintesi, a carattere non riservato, della notifica da pubblicare sul sito Internet della Commissione (cfr. punto 19). In questa fase, lo Stato membro può anche chiedere alla Commissione di dispensarlo dal compilare talune parti del modulo di notificazione. Nel quadro dei contatti pre-notificazione, lo Stato membro e la Commissione possono anche concordare in via eccezionale che, per esempio, a causa del carattere ripetitivo di alcune misure di aiuto, lo Stato membro non debba presentare il progetto di modulo di notifica accompagnato dalle informazioni richieste nella fase di pre-notificazione. In tale contesto eccezionale, la Commissione può, se non è necessario discutere in dettaglio le misure di aiuto previste, invitare lo Stato membro a procedere direttamente alla notifica e basare la propria decisione sulla possibilità di usare la procedura semplificata dopo avere considerato completata la notifica.
15. I contatti pre-notificazione dovrebbero aver luogo al più tardi entro due settimane dall'avvio della procedura di notificazione. La Commissione incoraggerà i contatti per posta elettronica o per videoconferenza oppure, su richiesta motivata, organizzerà riunioni. Entro 5 giorni lavorativi dal contatto pre-notificazione, i servizi della Commissione indicheranno allo Stato membro interessato se ritengono che il caso possa, prima facie, essere esaminato secondo la procedura semplificata - informazione che deve comunque essere fornita affinché la misura possa essere ammessa a detta procedura - oppure se il caso rimane soggetto alla normale procedura.

²⁶ Questo non implica alcun aumento dei diritti dei terzi in considerazione della giurisprudenza del Tribunale di primo grado. Cfr. causa T-95/03, Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad Autónoma de Madrid and Federación Catalana de Estaciones de Servicio/Commissione, Racc. 2006, pag. II-04739, punto 139, e causa T73/98, Prayon-Rupel/Commissione, Racc. 2001, pag. II867, punto 45.

16. L'indicazione della Commissione che il caso di specie può essere trattato in base alla procedura semplificata significa che lo Stato membro e la Commissione concordano, prima facie, sul fatto che il formulario di notificazione è completo e che, fatte salve circostanze particolari o riserve motivate espresse da terzi interessati (cfr. punto 20), non sarà necessaria nessun'altra richiesta di informazioni e la Commissione, in linea di massima, sarà in grado di approvare la misura, una volta che sia formalmente notificata sulla base di un modulo di notificazione contenente il risultato dei contatti pre-notificazione. Lo Stato membro notifica le misure di aiuto interessate al più tardi entro due mesi dal contatto pre-notificazione.

Notifica

17. La presentazione della notifica da parte dello Stato membro interessato fa scattare il termine di cui al punto 2 entro il quale la Commissione deve adottare una decisione in forma semplificata di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni. La notifica deve evidenziare qualsiasi eventuale differenza rispetto alle informazioni fornite nei documenti pre-notificazione.
18. La procedura semplificata non prevede un modulo specifico di notificazione semplificata. Eccetto per i casi rientranti nella categoria 3, i contatti pre-notificazione e la notificazione devono essere effettuati sulla base dei moduli standard di notificazione contenuti nel Regolamento di esecuzione.

Pubblicazione dell'avvenuta notifica

19. Una volta ricevuta la notifica, la Commissione ne pubblica una sintesi sul proprio sito Internet basandosi sul modulo standard contenuto nell'allegato I della presente Comunicazione. Tale modulo standard contiene l'indicazione che sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro, la misura di aiuto può essere esaminata secondo la procedura semplificata.
20. I terzi interessati dispongono allora di 10 giorni lavorativi per formulare osservazioni, in particolare su circostanze che potrebbero richiedere un'indagine più approfondita. Se i terzi formulano riserve motivate, la Commissione ricorrerà alla procedura normale e ne informerà lo Stato membro e le parti interessate.

Decisione in forma abbreviata

21. Se la Commissione ritiene che la misura notificata soddisfi i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata (cfr. punto 5), di norma adotterà una decisione in forma abbreviata. La Commissione adotterà quindi una decisione di insussistenza di aiuto o di assenza di obiezioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 o dell'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento di procedura entro 20 giorni lavorativi dalla data di notificazione. Tuttavia, la Commissione, si riserva la possibilità, entro il termine suddetto, di applicare la procedura normale descritta nel Regolamento di procedura e quindi di adottare una decisione e/o di avviare un procedimento di indagine formale qualora lo reputi opportuno nel caso di specie.

Pubblicazione della decisione in forma abbreviata

22. La Commissione pubblicherà nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea una comunicazione per rendere noto che la decisione è stata adottata. La versione

pubblica della decisione sarà resa disponibile sul sito internet della Commissione. La decisione in forma abbreviata conterrà un riferimento alle informazioni in forma sintetica relative alla notifica pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al momento della notificazione, una valutazione sintetica della misura ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e, se del caso, l'indicazione che la misura di aiuto è dichiarata compatibile con il mercato comune perché rientra in una o più delle categorie descritte nella presente Comunicazione, inclusa l'individuazione esplicita della categoria applicabile e un riferimento agli strumenti orizzontali applicabili e/o alle decisioni incluse.

4. DISPOSIZIONI FINALI

23. La presente Comunicazione si applica, su richiesta dello Stato membro interessato, alle misure notificate ai sensi del punto 17 della medesima a partire dal tredicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
24. La Commissione può modificare la presente Comunicazione sulla base di importanti considerazioni di politica di concorrenza oppure per tener conto delle norme in materia di aiuti di Stato e della sua prassi decisionale. La Commissione intende effettuare una prima revisione della Comunicazione quattro anni dopo la sua pubblicazione.

ALLEGATO: Bozza di scheda di notificazione con cui la Commissione invita i terzi interessati a presentare osservazioni

Notificazione di una misura di aiuto di Stato

Il... è pervenuta alla Commissione la notifica di una misura di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE. Al termine dell'esame preliminare, la Commissione ritiene che la misura notificata possa rientrare nell'ambito della Comunicazione della Commissione relativa ad una procedura semplificata per l'esame di determinati tipi di aiuti di Stato (GU C, ...)

La Commissione invita i terzi interessati a inviarle eventuali osservazioni sulla misura proposta.

Le principali caratteristiche della misura di aiuto sono le seguenti:

Numero di riferimento dell'aiuto: N ...

Stato membro:

Regione:

Denominazione (e/o nome del beneficiario):

Base giuridica nazionale: (link)

Base comunitaria proposta per la valutazione : ... orientamenti o prassi consolidata della Commissione come indicato nelle decisioni della Commissione [1, 2 e 3]

Tipo di misura : regime di aiuti / aiuto ad hoc

Importo dell'aiuto:

Obiettivo: (2 righe al massimo)

Forma degli aiuti: Sovvenzione a fondo perduto / prestito / garanzia

Tipo di beneficiari: PMI / grandi imprese / entrambi

Costi ammissibili: costi quali descritti nella sezione ... degli orientamenti ... (valore attuale netto)

Stanziamento:

Intensità dell'aiuto:

Durata:

Settori economici:

Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto: (weblink ...)

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla data della presente pubblicazione. Le osservazioni possono essere inviate alla Commissione, via fax (...), posta o posta elettronica indicando il numero di riferimento N ..., al seguente indirizzo: